

Circolare informativa n° 1/2015

del 14 Gennaio 2015

Area di interesse: **DICHIARAZIONI ANNUALI**

Argomento: **CERTIFICAZIONE UNICA 2015**

In attuazione alla delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, in vigore dal 13.12.2014, sono state introdotte numerose novità in tema di adempimenti tributari.

Tra le novità previste per l'anno 2015 dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 c'è quella che riguarda la nuova Certificazione Unica che sostituirà il CUD e le Certificazioni da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Gli artt. 1 - 5 del D.Lgs. 175/2014 prevedono la precompilazione dei modelli 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- a decorrere dal 2015, in via sperimentale;
- utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- in via telematica;
- entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014 devono essere:

- consegnate ai contribuenti entro il 2.3.2015 (poiché il 28.2.2015 cade di sabato);
- trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2015 (in quanto il 7.3.2015 cade di sabato).

Al fine di agevolare l'adempimento in esame, l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo la nuova "Certificazione Unica" (CU) – disponibile in bozza sul sito dell'agenzia delle Entrate – relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora certificati mediante il modello CUD;
- ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica) e ai corrispettivi per contratti di appalto (soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73), finora certificati in forma "libera".



È stato introdotto un regime sanzionatorio particolarmente severo: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del D.Lgs. 472/97.

Considerato, quindi:

- la necessità di utilizzare un Modello Ministeriale (CU) per le Certificazioni dei redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, che finora potevano essere predisposte in carta libera;
- l'obbligo di invio telematico entro i termini;
- il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto,
- la necessità di utilizzare un Modello Ministeriale (CU) per le Certificazioni dei redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, che finora potevano essere predisposte in carta libera;
- l'obbligo di invio telematico entro i termini;
- il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto,

si informano tutti i clienti di far pervenire allo Studio entro il 22 gennaio 2015 tutta la documentazione inerente i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (dati anagrafici percipienti, fatture/parcelle ricevute,

pagamenti per compensi lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica, modelli F24 per ritenute pagate, ecc.).

Per i nuovi adempimenti in esame il compenso richiesto da parte dello Studio verrà comunicato al cliente in base alla quantità ed alla complessità delle elaborazioni da effettuare.

per ogni chiarimento: info@studio-acconcia.it

oppure telefonicamente al n° 0331.87.16.85

STUDIO ACCONCIA S.R.L.

